

QUESTIONI APERTE

Giustizia riparativa

La decisione

Giustizia riparativa – Vigenza ed efficacia delle norme – Diritto di difesa – Avvisi all'imputato – Nullità (C.p.p. artt. 129 *bis*, 178 lett. c), 419, co. 3 *bis*).

L'avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l'imputato beneficia dell'assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l'accesso al programma di giustizia riparativa.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, 13 giugno 2023 (ud. 9 maggio 2023), – PETRUZZELLIS, *Presidente* – DI GERONIMO, *Relatore* – SENATORE, *P.G.*

Una precoce pronuncia della Cassazione in materia di giustizia riparativa

La sentenza in commento si è pronunciata sulla violazione degli artt. 129 *bis* e 419, comma 3 *bis*, c.p.p., recentemente introdotti dalla 'riforma Cartabia'. L'analisi del provvedimento offre lo spunto per alcune riflessioni in tema di efficacia differita delle norme e di nullità generali, ex art. 178, lett. c), c.p.p.

An early ruling by the Cassation in the field of restorative justice

The judicial order discussed here ruled on the violation of art. 129 bis and 419, co. 3 bis, c.p.p., recently introduced by the 'Cartabia reform'. The analysis of the ruling offers the cue for some reflections about deferred effectiveness of rules and general nullity, ex art. 178, lett. c), c.p.p.

SOMMARIO: 1. Premessa: la questione giuridica. – 2. L'errata sovrapposizione dei concetti di vigenza ed efficacia delle norme – 3. Le conseguenze dell'omesso avviso ex art. 419, comma 3 *bis*, c.p.p..

1. *Premessa: la questione giuridica.* Con la sentenza n. 25367 del 9 maggio 2023, depositata il 13 giugno 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla materia della giustizia riparativa¹, recentemente introdotta nell'ordinamento penale dalla cd. 'riforma Cartabia'². Nello specifico, il

¹ Sul tema della giustizia riparativa, si vedano, tra gli altri, DONINI, *Il delitto riparato: una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, 236 ss; FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in www.sistemapenale.it, 28 novembre 2020; MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017; MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017.

² In relazione alla legge delega, tra gli altri, BOUCHARD-FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, in www.questionegiustizia.it, 23 novembre 2021; MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, in questa *Rivista*, 2022, 1; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022, 14 ss.; MAZZACUVA, *La giustizia penale inter pares: logiche di scambio e percorsi di incontro. Uno studio a partire dalla "Riforma Cartabia"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*,

ricorrente lamentava la violazione degli artt. 129 *bis* e 419, comma 3 *bis* c.p.p., in relazione alla mancata attivazione di un percorso di giustizia riparativa. L'imputato, oltre a censurare l'omesso avviso nei suoi confronti in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, riteneva che il giudice avrebbe dovuto vagliare la possibilità di disporre l'avvio di un programma, ai sensi dell'art. 129 *bis* c.p.p. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base dell'assunto per cui entrambe le previsioni citate non contemplano alcuna ipotesi di nullità per la loro mancata applicazione.

Come è noto, la legge 134 del 2021, all'art. 1, comma 18, ha delegato il governo a adottare una disciplina organica della giustizia riparativa, in quanto a soggetti coinvolti, modalità di accesso ai programmi, garanzie informative e difensive, criteri di valutazione degli esiti nel processo penale, nonché formazione dei mediatori. La delega in parola è stata attuata tramite il d. lgs. 150 del 2022, che si è occupato della giustizia riparativa negli artt. da 42 a 67.

La disciplina è stata fortemente influenzata dalle fonti sovranazionali sul tema, e in particolare dalla *Direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato* (2012/29/EU)³, nonché dalla *Dichiarazione di Venezia*

2022, 2, 673 ss; PARLATO, *Verso un dialogo tra giustizia riparativa e penale? Bisognerà "mediare"*, in www.giustiziainsieme.it, 4 luglio 2022.

Con riferimento al d. lgs. 150/2022, *La riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 725 ss; BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva*, in www.sistemapenale.it, 30 novembre 2022; BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in www.questionegiustizia.it, 10 ottobre 2022; DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *questa Rivista*, 2021, 3; DONINI, *La riforma del processo penale*, Piacenza, 2022, 73 ss.; GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in www.discrimen.it, 16 novembre 2022; MATTEVI, *La giustizia riparativa: disciplina organica e nuove intersezioni con il sistema penale*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di Catronuovo-Donini-Mancuso-Varraso., Padova, 2023, 233 ss.; MAZZA, *Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 4, 481 ss.; ID., *L'efficientismo del processo post-accusatorio*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2022, 6; ID., sub art. 129 *bis* c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2023, 1968 ss.

ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1, 87 ss.; PANSINI, *Qualche riflessione (critica) sulla "nuova" giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 5, 689 ss.; PARLATO, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, cit., 267 ss..

³ L'art. 12 della Direttiva in parola si occupa del «Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa», imponendo agli stati membri di adottare misure che garantiscano la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta [...]».

adottata dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa il 31 dicembre 2021⁴, che a sua volta richiama la Raccomandazione 8(2018) del Consiglio d'Europa, auspicandone una maggiore attuazione a livello nazionale. Un ruolo determinante nel delineare l'ambito di applicazione della *restorative justice* va altresì riconosciuto ai 'UN Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters (ECOSOC Resolution 2002/12)'

Sebbene nel nostro ordinamento fossero già presenti «riferimenti a istituti dal sapore riparativo»⁵, la disciplina organica di tale approccio alternativo rappresenta una novità assoluta, specialmente nella misura in cui questa si interseca con il processo penale e ne condiziona gli esiti⁶. Di conseguenza, una sua compiuta realizzazione postula un'ingente opera di ricognizione dei mediatori

In argomento, si veda, PARLATO, *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un 'diritto alla mediazione'?*, *Germania e Italia a confronto*, in *Cass. pen.*, 2015, 11, 4188 ss.; PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di Bargis - Belluta, Torino, 2017, 545 ss; ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *questa Rivista*, 2015, 2, 508 ss..

⁴ Nella fonte sovranazionale in parola si legge che «Il termine 'giustizia riparativa' si riferisce a ogni programma che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale».

⁵ BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in www.legislazionepenale.it, 15 giugno 2021, 112, note 4 e 5, elenca le ipotesi previste dal codice penale e di procedura penale nelle quali è assegnato rilievo a comportamenti riparatori.

Pacificamente, la dottrina esclude che tali istituti possano rientrare nell'ambito della giustizia riparativa vera e propria. In questo senso, PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, *Atti del Convegno (Urbino, 23-24 settembre 2005)*, Milano, 2007, 125.

⁶ La scelta del legislatore di innestare i programmi di giustizia riparativa nel corso del processo penale di cognizione, e le ricadute sulla presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2 Cost., hanno destato preoccupazioni e critiche di una parte della dottrina: M. DONINI, *Diritto penale e processo come legal system. I chiaroscuri di una riforma bifronte*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, cit., 19, il quale auspica una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 129 bis c.p.p., ritenendo che «non è neanche immaginabile un giudice che compulsa le parti a riconciliarsi e l'imputato a riparare, quando la sua difesa è costruita sulla non colpevolezza»; GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, cit., 8 ss.; DEI-CAS *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, cit., 16; MAZZA, *Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico*, cit., 481 ss.; ID., *Attenti: presunzione d'innocenza e riparazione sono inconciliabili*, in www.ildubbio.it, 13 marzo 2023, 5 ss.; ID., *Eppure io dico: il decreto attuativo di Cartabia (ignorato dai partiti) ha vizi di costituzionalità*, in www.ildubbio.it, 20 agosto 2022; ID., *L'efficienza del processo post-accusatorio*, cit.; ID., sub art. 129 bis c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 1968 ss.

e delle strutture già esistenti, nonché un loro coordinamento e una loro implementazione, al fine di rendere attuabili gli intenti della riforma.

Pertanto, appurata l'oggettiva impossibilità di attivare i servizi alla data di entrata in vigore della riforma, e di inviare gli interessati presso le strutture, il legislatore ha disposto che l'intera disciplina della giustizia riparativa abbia efficacia differita di sei mesi, e quindi a far data dal 30 giugno 2023.

Delineate queste premesse, stupisce che prima della scadenza del termine di sei mesi, previsto dal legislatore per rendere applicabile la disciplina in oggetto, la Corte di Cassazione abbia statuito su ben due questioni di diritto relative alla suddetta materia, senza nemmeno porsi la questione intertemporale.

2. *L'errata sovrapposizione dei concetti di vigenza ed efficacia delle norme.* Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, contenente la disciplina della giustizia riparativa, è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, come espressamente previsto dall'art. 99 *bis* del decreto medesimo, introdotto dall'art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà organizzative legate alla creazione dell'apparato necessario a realizzare in concreto i programmi di giustizia riparativa, l'art. 5 *novies* della l. 30 dicembre 2022, n. 199, in sede di conversione del decreto 162/2022, ha introdotto all'art. 92 d. lgs. 150/2022 il comma 2 *bis*, il quale prevede che le disposizioni in materia di *restorative justice* del medesimo decreto⁷ si applichino nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal 30 giugno 2023.

E infatti, gli artt. 92 e 93 del d. lgs. 150/2022, nell'introdurre la disciplina transitoria della giustizia riparativa, prevedono che nello stesso termine di sei mesi la Conferenza locale per la giustizia riparativa provveda alla ricognizione dei servizi già erogati da soggetti pubblici o privati e che sia istituito un registro

⁷ E, segnatamente, «Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b)».

dei mediatori, al fine di rendere concretamente attuabile la disciplina ivi prevista.

Per comprendere la peculiarità della pronuncia in commento, occorre richiamare la distinzione tra il concetto di vigenza di una norma e quello di efficacia. La *vigenza* identifica «il lasso di tempo in cui la legge appartiene all'ordinamento giuridico»⁸, in conseguenza della sua entrata in vigore. Il concetto di vigenza è strettamente connesso all'art. 10 disp. prel., che postula l'obbligatorietà delle prescrizioni normative in vigore in un dato tempo nell'ordinamento. Frequentemente, la norma che entra in vigore è anche immediatamente efficace⁹ ed applicabile per la valutazione e la disciplina degli accadimenti presenti e futuri. Tuttavia, esistono delle ipotesi nelle quali si verifica uno scollamento tra il momento di entrata in vigore di una norma e quello a partire dal quale la norma può essere applicata¹⁰. È questo il caso dell'*efficacia differita*, che si verifica «quando gli atti pendenti al momento della successione di leggi restano regolati dalla disciplina anteriore»¹¹. In altre parole, prevedendo l'efficacia differita di una norma, il legislatore ne posticipa il momento di inizio della produzione di effetti. Il fenomeno in parola riguarda anche la disciplina della giustizia riparativa introdotta dal d. lgs. 150/2022: infatti, se da un lato il decreto risulta attualmente in vigore nel nostro ordinamento a far data dal 30 dicembre 2022, dall'altro lato, l'efficacia di alcune sue norme - e la conseguente possibilità di applicarle - è stata differita al 30 giugno 2023, per le ragioni organizzative menzionate. E tra queste norme rientrano pacificamente quelle sulle quali si è pronunciata la Corte di legittimità. Pertanto, la naturale conseguenza di tale differimento dovrebbe indurre l'operatore giuridico a ritenere la disciplina in materia di giustizia riparativa non ancora applicabile, sebbene vigente. In proposito, si tenga presente che il differimento è stato disposto dall'art. 92, comma 2-*bis* d. lgs. 150/2022 per l'intero pacchetto delle disposizioni in materia di *restorative justice* del mede-

⁸ MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, Trattato di procedura penale, diretto da Ubertis-Voena, t. I, Milano, 1999, 36.

Sul concetto di teoria generale del diritto di 'vigenza', si vedano BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958, 37; KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello stato (1945)*, trad. it., Vicenza, 1963, 42.

⁹ Sul concetto di efficacia, si veda TARCHI, *Le leggi di sanatoria nella teoria di diritto intertemporale*, Milano, 1990, 96.

¹⁰ In proposito, si veda CUOCOLO, *Legge*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990., 9.

¹¹ MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, cit., 83.

simo decreto, ed espressamente anche per il suo art. 7, comma 1 lett. c), che ha introdotto l'art. 129 *bis* nel codice di procedura penale.

Nel quadro così delineato, ciò che stupisce è che la Cassazione, non solo si sia interrogata sulle conseguenze della violazione delle norme in parola, sottintendendone l'efficacia, ma soprattutto non abbia menzionato in alcun passaggio della motivazione la circostanza che tali norme, sebbene attualmente in vigore, non siano applicabili prima del 30 giugno 2023.

3. *Le conseguenze dell'omesso avviso ex art. 419, co. 3-bis c.p.p.* Premesso che, proprio in considerazione del regime temporale appena delineato, il ricorso non avrebbe comunque meritato accoglimento, si impongono alcune riflessioni sull'*iter* argomentativo delineato dalla Corte di Cassazione, potenzialmente idoneo a creare un pericoloso precedente.

Come si è detto, il ricorrente deduceva la nullità conseguente all'omesso avviso di cui all'art. 419, comma 3 *bis* c.p.p., nonché all'omessa valutazione del giudice circa la possibilità di disporre l'avvio di un programma di giustizia riparativa ex art. 129 *bis* c.p.p. In proposito, il giudice di legittimità ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, motivando circa la mancata previsione di una ipotesi di nullità per il caso di inosservanza delle norme richiamate.

In relazione all'art. 129 *bis* c.p.p., la sentenza in commento ritiene si tratti di un potere discrezionale riconosciuto al giudice, che non introduce un espresso obbligo di attivarsi¹². Tale assunto può ritenersi certamente condivisibile per quanto attiene alla possibilità che l'autorità giudiziaria disponga d'ufficio l'invio dell'imputato e della vittima del reato presso un centro per la giustizia riparativa. Tuttavia, la formulazione della norma può generare un dubbio interpretativo, nella misura in cui prevede che tale potere sia esercitabile *anche* d'ufficio. Questa formulazione sottende la possibilità che il giudice sia chiamato a pronunciarsi sulla richiesta formulata da una sola delle parti, possibilità avvalorata dalla circostanza che il comma 2 della stessa disposizione si riferisce alla richiesta dell'imputato o della vittima, ammettendo implicitamente che la richiesta possa pervenire da uno soltanto di essi. Di fronte a tale ipotesi, l'art. 129 *bis*, comma 3 c.p.p. dispone che il giudice possa rigettare la richiesta laddove reputi che lo svolgimento del programma non sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, ovvero ove

¹² Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25367, 2.

ravvisi un pericolo per gli interessati o per l'accertamento dei fatti. In proposito, si ritiene che al potere discrezionale riconosciuto al giudice debba quantomeno corrispondere un preciso obbligo di motivazione sul punto.

La seconda questione affrontata dal provvedimento in commento è quella più delicata, nella misura in cui la Suprema Corte statuisce che l'omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsto dall'art. 419, comma 3 *bis* c.p.p., non comporti il verificarsi di nullità. La pronuncia sostiene che «la norma in questione non preveda alcuna nullità speciale per il caso in cui l'avviso venga omesso, né può ritenersi che l'omissione vada a ledere il diritto dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del provvedimento»¹³. La sentenza in commento ritiene che l'avviso in parola sia superfluo, in considerazione del fatto che dovrebbe intervenire in una fase in cui l'imputato beneficia dell'assistenza difensiva e dispone già del «del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice».

Questa ricostruzione non appare convincente. Anzitutto, occorre rilevare che dal tenore letterale dell'art. 419 c.p.p. si potrebbe desumere che anche l'omesso avviso circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa sia sanzionato dal legislatore con la nullità speciale. Infatti, il comma 7 della stessa disposizione commina tale sanzione per la violazione dei commi 1 e 4. A propendere per tale interpretazione basterebbe rilevare che il comma 4, nel riferirsi genericamente agli 'avvisi', potrebbe includere anche quelli previsti dal comma 3 *bis* c.p.p.

Peraltro, gli unici avvisi che restano fuori dall'ambito di applicazione del comma 4 (e quindi non sono presidiati dalla nullità speciale *ex art* 419, comma 7, c.p.p.), sono quelli rivolti al pubblico ministero e al difensore dell'imputato (comma 2), nonché l'avviso contenente l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate (comma 4).

Ma anche volendo escludere tale interpretazione, bisogna senz'altro riconoscere che l'omessa informazione di cui all'art. 419, comma 3 *bis* c.p.p. integra una nullità generale¹⁴ a regime intermedio, riconducibile all'alveo dell'art. 178

¹³ Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25367, 2 ss..

¹⁴ In proposito, RAFARACI, voce *Nullità* (dir. proc. pen.), in *Enc. dir.*, Agg. II, Milano, 1998, 601 rileva che la previsione delle nullità generali «perfeziona il sistema di tutela, prevenendo il rischio che ne rimangano prive, sol perché manchi una specifica previsione di nullità, situazioni repute in via generale meritevoli di garanzia processuale».

lett. c) c.p.p., legata all'intervento e all'assistenza dell'imputato. È innegabile che nel nuovo modello processuale il ricorso a un programma di giustizia riparativa rientri nel ventaglio delle scelte difensive per l'imputato, il quale può trarre significativi benefici dal riconoscimento in sede giudiziale dell'esito positivo del programma. Il riflesso più rilevante sul processo penale si ha per i reati procedibili a querela, nell'ambito dei quali l'esito positivo del programma può addirittura essere valutato come remissione tacita della querela *ex art. 152 c.p.*

Ma anche per i reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione, l'imputato che abbia positivamente portato a termine il percorso di *restorative justice* può beneficiare della riduzione di pena prevista dall'art. 62 c.p., nonché della valorizzazione della condotta riparatoria prevista ai fini della quantificazione della pena, come disposto dall'art. 133 c.p. Innegabile, dunque, la compromissione del diritto di difesa dell'imputato derivante all'omesso avviso previsto dall'art. 419, comma 3 *bis* c.p.p.¹⁵.

Né la circostanza che l'imputato sarebbe in questa fase già assistito dal proprio difensore¹⁶ può bastare ad escludere la sanzione *de qua*. Diversamente opinando, si dovrebbero ritenere superflui tutti gli avvisi richiesti dal codice di rito nelle ipotesi in cui il destinatario disponga già dell'assistenza tecnica del difensore. A titolo meramente esemplificativo, si pensi agli avvisi inerenti la facoltà di accesso ai riti speciali per i casi di citazione diretta a giudizio, previsti dall'art. 552 lett. f) c.p.p., che intervengono anch'essi in una fase in cui l'imputato è di regola già assistito dal difensore¹⁷. Non si può certamente considerare sanata la nullità derivante dall'omissione di tali avvisi, per il solo fatto che l'imputato già beneficia dell'assistenza difensiva e quindi dispone del presidio tecnico per la migliore valutazione delle alternative processuali previste dal codice.

Il messaggio che emerge dalla pronuncia in commento pare tradire quelli che erano gli intenti della riforma di garantire e sollecitare un ricorso ampio alla

¹⁵ Chiaramente, alla stessa conclusione non si potrebbe pervenire per il caso di omesso avviso alla persona offesa, che esulerebbe comunque dall'ambito di applicazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p.

¹⁶ Cass., sez. VI, 9 maggio 2023, n. 25367, p. 3.

¹⁷ In proposito, si rammenta anche che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 243 del 2022, ha statuito che gli avvisi relativi alla facoltà di accedere a un rito speciale, in occasione dell'instaurazione del giudizio direttissimo, «costituiscono imprescindibili adempimenti cui il giudice (sia esso collegiale o monocratico) è chiamato a dar seguito, nel giudizio direttissimo, in vista dell'esercizio di essenziali prerogative difensive dell'imputato».

giustizia riparativa¹⁸, quale nuova – seppur a tratti problematica – forma di risoluzione delle questioni derivanti dal reato. E la ragione di tale ripensamento pare sempre legata alla ormai nota tendenza efficientista: l'*horror regressio-mis*¹⁹ prevale sul rigoroso rispetto delle norme e addirittura legittima una pronuncia di legittimità su una disciplina non ancora applicabile.

Alice PISCONTI

¹⁸ Le finalità in parola si ricavano, oltre che dall'aver reso fruibile la giustizia riparativa per qualsiasi illecito penale e in ogni stato e grado del procedimento, anche dalla stessa Relazione illustrativa al d. lgs., che a p. 184 recita: «La giustizia riparativa concorre all'efficienza della giustizia penale in vario modo: agevola la riparazione dell'offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentiva la remissione della querela; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità», nonché dai rilevanti benefici connessi all'esito positivo del programma.

¹⁹ L'espressione è di MAZZA, *Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo*, in *Discrimen*, 4 settembre 2018, 121.